



FONDO CENTRALE DI GARANZIA / ECCO COME E CHI PUÒ ACCEDERE ALLE RISORSE PREVISTE DALLA 662 DEL '96

Nuovi finanziamenti a piccole e medie imprese

Il Fondo Centrale di Garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662 del 23 dicembre 1996, è destinato alle Piccole e Medie Imprese di ogni settore per qualunque operazione finanziaria nell'ambito dell'attività imprenditoriale.

L'impresa che ha necessità di ricevere un finanziamento per l'attività di impresa può chiedere:

- alla banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato, o in alternativa,
- può attivare la cosiddetta "Controgaranzia" rivolgendosi ad un Confidi o ad altro fondo di garanzia.

Possono accedere alla garanzia del Fondo Centrale le PMI:

- ubicate sul territorio nazionale;
- in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria in vigore (decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
- appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori "sensibili" esclusi dall'UE: settore agricolo primario, trasporti - tranne autotrasporto merci c/terzi -, cantieristica navale, industria

automobilistica, etc.) comprese quelle artigiane;

- iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

- valutate "economicamente e finanziariamente sane" sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai "valori di riferimento".

Può essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente connessa all'attività d'impresa: operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre operazioni quali, p.es., finanziamenti a breve termine, consolidamento, fidejussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità.

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l'impresa quindi non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo, che interviene, secondo i casi, fino al 50, al 60, al 70 o all'80% del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro o, nel solo caso delle Riserve PON e POI, di 2,5 milioni di euro. Questa cifra si riferisce all'esposi-

zione in essere alla data di presentazione della domanda, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate.

Dal 7 dicembre 2012 sono entrate in vigore le nuove Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le Pmi a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2012.

Le nuove condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale si applicano alle domande di intervento presentate al Gestore del Fondo dal 7 dicembre 2012.

In attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 giugno 2012 sono state incrementate le percentuali di intervento e l'importo massimo garantito in relazione a specifiche categorie di soggetti beneficiari, aree geografiche di appartenenza e tipologie di operazioni finanziarie, nonché rimodulate le commissioni di accesso alla garanzia del Fondo.

Le nuove Disposizioni operative recepiscono inoltre le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo per una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione e di criteri di semplificazione.

Per maggiori approfondimenti consultare il link www.sviluppoeconomico.gov.it.



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO MINISTRO SOTTOSGREGARI DIPARTIMENTI

Home » Il portale Informa » Per il cittadino

IL PORTALE INFORMA

- Notizie
- Per il cittadino
- Per l'impresa
- Per i media
- Normativa
- Servizi

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI: APPROVAZIONE NUOVE CONDIZIONI DI ACCESSO AL FONDO

23 novembre 2012

Il Decreto ministeriale del 23 novembre 2012 approva le nuove condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1999 n. 692.

Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riportato il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale.

Nell'allegato 2 al presente decreto è riportato il testo dei criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione dalle operazioni.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012).

ALLEGATI

- Decreto (pdf, 122 kb)
- Allegato 1 (pdf, 358 kb)
- Allegato 2 (pdf, 178 kb)

UFFICI DI RIFERIMENTO

Direzione generale per l' incentivazione delle attività imprenditoriali - Divisione IX - Grandi progetti di investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa




Azioni

Nuovi finanziamenti a piccole e medie imprese

il tuo quotidiano gratuito su carta e iPad

EPolis Bari